



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

PEC

Roma, data protocollo

AI SIGG.RI SINDACI, VICE SINDACI E
COMMISSARI STRAORDINARI DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- LORO SEDI -

CIRCOLARE N. 34/2020

OGGETTO: Referendum ex art. 138 della Costituzione di domenica 29 marzo 2020 per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Adempimenti degli uffici di sezione.

In data 3 marzo 2020 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali con circolare n.16/2020 in vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, ha richiamato alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

A) **Orari di votazione, provvista del materiale, quesito referendario e operazioni preliminari**

Le operazioni di votazione si svolgeranno, com'è noto, domenica 29 marzo dalle ore 7 alle ore 23 (art. 1, comma 399, primo periodo, legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014).

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede la consultazione referendaria, cioè **di sabato 28 marzo 2020**, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione, dandone atto in apposito verbale (modello n. 11/REF), il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 D.P.R. 30.3.1957, n. 361). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio viene anche consegnata e sistemata un'urna di cartone di colore chiaro, corredata di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura dell'urna stessa e delle istruzioni per il montaggio di essa.

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva con cornice di colore celeste (Pantone 318 U), cioè dello stesso colore della scheda di votazione, recante le parole: "Referendum costituzionale".

Il referendum, come indicato nella parte interna della scheda di votazione, è formulato con il seguente quesito:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Alle ore 16 del giorno che precede la consultazione, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i tre scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dai promotori del referendum (art. 41 D.P.R. n. 361/1957 e art. 19 legge 25 maggio 1970, n. 352). L'ufficio di sezione deve essere integrato con un quarto scrutatore nel caso in cui debba costituirsi un seggio "volante" per la raccolta del voto presso case di cura o al domicilio di elettori.

Si sottolinea che le operazioni di autenticazione delle schede di voto, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

B) **Ammissione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum**

I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori del referendum (i cui nominativi sono citati nella circolare 23/2020 di questa Prefettura, al punto 4) possono designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente (art. 19 legge n. 352/1970 e art. 25 D.P.R. n. 361/1957).

Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o dai promotori del referendum. Tale persona deve essere munita di mandato autentificato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori del referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa di livello provinciale, regionale o nazionale o anche di livello parlamentare.

Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori del *referendum* possono provvedere anche direttamente.

Le designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Se le designazioni sono sottoscritte da persona delegata, devono essere corredate almeno di una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferito a tale persona dal presidente/segretario del partito/gruppo politico o dal promotore del referendum.

Le designazioni possono essere presentate **entro il venerdì che precede la consultazione** alla segreteria del Comune che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio oppure possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede, **o la domenica mattina**, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, in quanto elettori, possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché muniti di tessera elettorale (art. 48, primo comma, D.P.R. n. 361/1957).



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, comma 3, D.P.R. n. 361/1957).

Anche in ragione di tale qualifica, i componenti di seggio possono incorrere nelle responsabilità di natura penale previste, in occasione di consultazioni referendarie, dalle specifiche disposizioni di cui agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, come richiamate dall'art. 51 della legge n. 352/1970, nei confronti, ad esempio, di chi non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi relativamente all'oggetto del referendum (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti presso il seggio che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, l'art. 108 dello stesso D.P.R. n. 361/1957 punisce coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo.

I componenti del seggio e i rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in *Gazzetta Ufficiale* n.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2014).

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Il presidente dell'ufficio di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

"Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

E) Ammissione degli elettori alla votazione, operazioni di voto e adempimenti del seggio

A norma dell'art. 48, primo comma, della Costituzione e dell'art. 1 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo), sono chiamati al voto per il referendum in oggetto coloro che **alla data del 29 marzo 2020** avranno compiuto il **diciottesimo anno di età**.

Le operazioni di voto, come noto, si svolgeranno dalle ore 7,00 alle ore 23,00 di domenica 29 marzo 2020.

Ciò premesso, si riporta di seguito l'indicazione dei principali adempimenti che il presidente di seggio e gli scrutatori devono porre in essere in sede di ammissione degli elettori alla votazione, anche in riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

8 settembre 2000, n. 299, che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente:

1) il presidente di seggio procede, innanzitutto, alla identificazione dell'elettore a mezzo di idoneo documento di riconoscimento. Ai fini della loro identificazione, gli elettori, che siano sprovvisti di altro documento di riconoscimento e che abbiano chiesto al proprio Comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), potranno esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE;

2) successivamente, il presidente stesso verifica le generalità dell'elettore sulla tessera elettorale esibita, accertandosi che tale tessera, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, non riporti il bollo di sezione con la data della consultazione in svolgimento. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa;

3) quindi, gli scrutatori:

- accertano il numero di iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali della sezione (salvo il caso di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i componenti del seggio, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum, gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, ecc.);

- appongono sulla tessera elettorale del votante, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data;

- riportano, sul relativo registro (maschile o femminile), il numero della tessera elettorale, annotandovi a fianco il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante;

4) immediatamente dopo, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda aperta;

5) una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al presidente che, alla presenza dell'elettore medesimo, provvede a inserirla nell'urna **non prima di averne verificato l'autenticità, attestata dall'avvenuta apposizione sulla facciata esterna del timbro della sezione e della firma di uno degli scrutatori;**

6) uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale;

7) infine, il presidente restituisce all'elettore il documento d'identificazione e la tessera elettorale.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione (art. 47, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis, terzo comma, D.P.R. n. 223/1967) il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000 - trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale - il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione; altrimenti, tale elettore verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

F) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del territorio del comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore del Comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi Comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere al comune di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo n. 196/2003.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopraccennato simbolo o codice;

b) quando l'impedimento fisico sia evidente;

c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio dovrà prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07;

d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale. Il certificato medico deve essere allegato al verbale, nel quale si dovrà prendere nota dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso.

G) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti.

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare i presidenti degli uffici di sezione affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento referendario.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto; ecc.), si ritiene che il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE").

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 299/2000, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione).

Su un diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

H) Accertamento del numero dei votanti

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, ivi comprese le matite copiative, ogni presidente di seggio provvederà subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione, dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale. In particolare, tale numero dei votanti, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 361/1957, sarà dato dalla sommatoria di:

- 1) numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato nella sezione;



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

- 2) numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (ex art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957) o ad attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967);
- 3) numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
- 4) numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, dei militari e dei naviganti (marittimi ed aviatori), che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (ex art. 48 D.P.R. n. 361/1957), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale e dalle annotazioni nel verbale;
- 5) numero degli elettori il cui voto è stato raccolto a domicilio (art. 1 del decreto-legge n. 1/2006), come risultanti dalle iscrizioni fatte nell'apposito verbale.

Si raccomanda la massima cura e precisione nelle operazioni di accertamento del numero dei votanti, anche ai fini dei successivi adempimenti di competenza dell'Ufficio provinciale e dell'Ufficio centrale per il referendum.

I) Operazioni di scrutinio, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di **domenica 29 marzo 2020**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.

Ai sensi degli artt. 20, quarto comma, 35, quarto comma, e 47 della legge n. 352/1970, l'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Le cennate disposizioni, tuttavia, vanno opportunamente coordinate con le norme degli artt. 69 e 70, comma 1, del D.P.R. n. 361/1957, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo che il voto stesso non debba essere dichiarato nullo in quanto recante scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore in questione abbia inteso farsi riconoscere.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Il principio fondamentale, pertanto, resta quello di salvaguardia della volontà dell'elettore e, conseguentemente, della validità del voto espresso (c.d. favor voti),



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

alla luce del quale anche le norme che sanciscono la nullità del voto stesso per la presenza di segni di riconoscimento devono qualificarsi come di stretta interpretazione.

L'art. 68 del D.P.R. n. 361/1957 stabilisce l'ordine delle operazioni che il presidente e gli altri componenti devono seguire nelle operazioni di spoglio delle schede. In particolare, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 104, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957), come riportato nei manifesti relativi alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione.

J) Esposizione delle bandiere italiana ed europea all'esterno dei seggi

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22 e dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 (regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici), le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea devono essere esposte contemporaneamente all'esterno degli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato.

* * *

Per tutti gli aspetti di maggior dettaglio, concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei seggi, si fa rinvio alla pubblicazione recante istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione predisposta per i referendum popolari, che sarà pubblicata sul sito istituzionale (www.interno.gov.it) e che sarà fornita ai presidenti di seggio su supporto cartaceo.

* * *

Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, per gli adempimenti di rispettiva competenza.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Con l'occasione, si invitano le SS.LL. a valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo il possesso e l'utilizzabilità della tessera elettorale personale, invitando gli stessi, in caso di smarrimento della stessa o di esaurimento di tutti i diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro del seggio attestante l'avvenuta espressione del voto, a richiederne immediatamente il duplicato o il rinnovo, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione; resta fermo che, come già rammentato con precedente nota ministeriale, l'ufficio elettorale comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g) della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dovrà assicurare l'apertura nei due giorni antecedenti la data della votazione, dalle ore 9 alle ore 18, e nel giorno di domenica 29 marzo per tutta la durata delle operazioni di voto.

Le SS.LL. vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione agli elettori sul giorno e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori medesimi a recarsi a votare fin dalla prima mattina di domenica 29 marzo 2020 e comunque ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare pericoli di sovraffollamento, disguidi o ritardi nelle operazioni dei seggi.

IL VICE PREFETTO VICARIO

(Moscarella)